

NOVITÀ CONTENUTE NEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

- ❖ il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l'approvazione del **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA** adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023.
- ❖ Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del **30 settembre 2023** è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il nuovo regolamento è, quindi, in vigore dal **1 ottobre 2023**. L'informativa n. 119 del **27 settembre** il **CNDCEC** anticipava la pubblicazione del Nuovo regolamento per la formazione dei Commercialisti.
- ❖ Ai sensi dell'art. 21 (Norme transitorie) del nuovo Regolamento, gli effetti di alcune disposizioni retroagiranno alla data del **1° gennaio 2023**, mentre altre inizieranno a produrre effetti dal **1° gennaio 2024**.



Articolo 21 Norme transitorie

1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Le nuove disposizioni di cui agli **articoli 3; 4, comma 4; 5; 6; 8; 10, comma 4; 19** si applicano a decorrere dal primo anno del triennio formativo in corso. Le nuove disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 si applicano a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 01/10/2023)



Rif.	Crediti Formativi Professionali (CFP)
<p data-bbox="135 719 392 891">Valido dal 01.01.2023</p> <p data-bbox="209 972 331 994">Art.4 Co.4</p>	<p data-bbox="480 696 1310 734">Art. 4 - MATURAZIONE dei CREDITI FORMATIVI</p> <p data-bbox="480 743 1474 875">All'art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all'effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1 ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP;</p> <p data-bbox="480 938 1474 1055">Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.</p> <p data-bbox="480 1066 1474 1173"><u>L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative.</u></p> <p data-bbox="480 1184 1474 1292">Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di <u>test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.</u></p>

Nuovo Regolamento FPC

Articolo 5 Contenuto dell'obbligo formativo

- ...
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori).
3. Salvo quanto previsto al comma 4, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

Rif.	Obbligo formativo - Periodo formativo	
	Soggetti	Obbligo formativo
Art.5 Co.2 Valido dal 01.01.2023	Iscritto Albo	Obbligo Triennale: 90 CFP ed almeno 9 devono essere acquisite mediante attività formative aventi ad oggetto: l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. Obbligo Minimo Annuale: <u>nessun obbligo</u>

Nuovo Regolamento FPC

Rif.	Obbligo formativo - Periodo formativo	
	Soggetti	Obbligo formativo
<p style="text-align: center; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">Valido dal 01.01.2023</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Art.6 Co.1</p>	<p style="color: blue;">Iscritto Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio (2023-2025)</p>	<p>Obbligo Triennale: 30 CFP ed almeno 9 devono essere acquisite mediante attività formative aventi ad oggetto:</p> <p>l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.</p> <p>Obbligo Minimo Annuale: <u>nessun obbligo</u></p>
<p style="text-align: center; border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">Valido dal 01.01.2024</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Art.4 Co.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nuovi Iscritti Albo Coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo Coloro che si reinscrivono nell'Albo Iscritti Albo che cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale 	<p>L'obbligo formativo ha inizio <u>il primo giorno del mese successivo</u> all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, <u>ovvero alla cessazione</u> della condizione di <u>non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.</u></p> <p>Precedentemente era previsto che l'obbligo formativo avesse inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo</p>

Obbligo formativo - *Nota Bene*

Per gli iscritti nell'Albo è stato eliminato l'obbligo di maturare un numero minimo di crediti annuali.

Permane il minimo di 20 CFP per gli iscritti al registro dei Revisori Legali.

Nuovo Regolamento FPC

Rif.	Obbligo formativo – Esenzioni		
	Cause	Esenzione	Note
Art.8 Co. 1, lett.a	Maternità o paternità concesse anche al genitore adottivo o affidatario	45 crediti Riproporzionando anche le materie obbligatorie	Si può ripartire nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti nell'Albo, l'esenzione è riconosciuta ad uno solo dei due.
Art.8 Co.1, lett.c	Assunzione di cariche pubbliche elettive	In misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva	Cariche per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.
Art.8 Co.4	Iscritti nell'Elenco Speciale	Totale	Gli iscritti nell'Elenco speciale non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua

Nuovo Regolamento FPC

Rif.	Obbligo formativo – Esenzioni		
	Cause	Esenzione	Note
Art.8 Co.1, lett.b	Interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi per cause non derivanti da sanzioni disciplinari	In misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione	Qualunque causa che determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.
Art.8 Co.1, lett.d 	Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore	In misura proporzionale al periodo di impedimento	Valutazione del Consiglio dell'Ordine sulla Istanza di Esonero <u>NON è richiesta l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi</u> (che era invece prevista nel precedente regolamento)



Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Rif.	Obbligo formativo – Esenzioni		
	Cause	Esenzione	Note
Art.8 Co.6	Iscritti all'Albo che Non Esercitano la Professione	In misura proporzional e al periodo di non esercizio della professione	<p>Gli Iscritti all'Albo che Non Esercitano la Professione non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale. In proposito devono dichiarare di:</p> <ul style="list-style-type: none">• non essere in possesso della partita IVA;• non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza;• non esercitare la professione o funzioni professionali, neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma. <p>L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 gg.</p> <p> L'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'eventuale ripresa dell'attività professionale (Art. 4 Co.3)</p>

Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Esenzioni - Nota Bene

All'iscritto esentato dall'obbligo formativo al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento dei crediti formativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esenzione.

I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli Iscritti nell'Albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.

La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.

Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Rif.	Formazione a Distanza (F.A.D.) Eliminazione dei Test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni
 Art.3 Co.2	<p><u>Non è necessario il controllo intermedio della presenza ma permane il tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa.</u></p> <p><u>Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo.</u></p> <p>La piattaforma informatica utilizzata deve rilasciare, anche a mezzo posta elettronica, la comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.</p>
<p><u>N.B.: L'obbligo formativo può essere assolto totalmente in modalità F.A.D.</u></p>	

Rif.	Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze
 Art. 19	<p>La verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene a conclusione di ciascun triennio.</p>
<p><u>N.B.: Non sono più previsti gli avvisi annuali</u></p>	

Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Altre novità

Eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di «aggiornamento»

L'eliminazione della differenza tra **eventi di “formazione”** e quelli di **“aggiornamento”**, inoltre, ha imposto la riformulazione dell'art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la nostra formazione e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l'equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore.

Modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento

Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento;

Formazione gratuita erogata dagli Ordini.

Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali;

Riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati.

Il nuovo Regolamento FPC prevede che l'istruttoria per l'accREDITamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accREDITamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi:

- a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell'Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l'accREDITamento;
- b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l'accREDITamento. Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l'assegnazione
 - del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti,
 - del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali,
 - del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati.

Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Altre novità

Autorizzazione dei soggetti terzi

Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l'autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli Organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria.

Modifiche all'elenco materie

Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo "organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione" e inserita la lettera "B.5. Anticorruzione" che non costituisce materia obbligatoria.